

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 18 aprile 2011, n. 359

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Regione Puglia 2007-2013- Misura 214-Azione 2 “Miglioramento della qualità dei suoli”. Approvazione del Bando per la presentazione delle domande di aiuto.

L'anno 2011 addì 18 aprile, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47 - BARI.

Il Responsabile dell'Asse II e il Responsabile della Misura 214 - Azione 2, riferiscono quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, così come modificato dai Regolamenti (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009, n. 482/2009 dell'8 giugno 2009 e n. 108/2010 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo.

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P.n. 34 del 29 febbraio 2008).

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan. Adottate con D.G.R. 1105 del 26/04/2010 (B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010).

VISTA la scheda di misura 214 - Azione 2- “Miglioramento della qualità dei suoli” riportata nello stesso Programma di sviluppo rurale aggiornato alla Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010.

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.

VISTA la D.G.R. n.525 del 23/02/2010 recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460.

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nella riunione del 30 giugno 2010 ha approvato i criteri di selezione della Misura in parola.

VISTA la Circolare Agea n° 17 del 6/04/2001: Sviluppo Rurale. *“Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011”*.

RICHIAMATO l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia.

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

propongono di:

- a) approvare il bando Allegato A alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalla Misura 214 - Azione 2 “Miglioramento della qualità dei suoli” sub-azione a) e sub-azione b) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- b) stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 16 maggio 2011;
- c) stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,

la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;

- d) stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 214 az. 1-2-5-6
Dr.ssa Anna Percoco

Il Responsabile dell'Asse II
Dott. Giuseppe Clemente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTO il D.lgs. n. 29/93, la Legge Regionale n. 7/97, nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA

- **di approvare** il bando Allegato A alla presente determinazione, della quale costituisce parte

integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalla **Misura 214 - Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli" sub-azione a) e sub-azione b)** del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

- **di stabilire** che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 16 maggio 2011;
- **di stabilire** che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- **di stabilire** che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria e nel rispetto dell'ordine di graduatoria;
- **di incaricare** il responsabile della Misura 214 - Azione 2, ad inviare copia del presente provvedimento a:

- Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lettera g) della Legge regionale 13/94;
- Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
- A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;

- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate vidimate e timbrate e dall' Allegato A composto da n° 20 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale ed una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe Mauro Ferro

Allegato A



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO AGRICOLTURA

Programma di Sviluppo Rurale della Puglia (P.S.R.)
F.E.A.S.R. 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05

ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

MISURA 214 -Pagamenti Agroambientali

AZIONE 2 - Miglioramento della qualità dei suoli

Bando pubblico
per la presentazione di domande di aiuto

INDICE

- 1. Principali riferimenti normativi**
- 2. Obiettivi della azione**
- 3. Soggetti beneficiari**
- 4. impegni previsti dalla misura/azione ai sensi della regolamentazione comunitaria relativa durata**
- 5. Localizzazione**
- 6. Premi**
- 7. Requisiti di ammissibilità**
- 8. Risorse finanziarie ed entità del contributo pubblico**
- 9. Procedure per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento**
- 10. Criteri di selezione delle domande di aiuto**
- 11. Istruttoria delle domande e graduatoria definitiva**
- 12. Ricorsi**
- 13. Monitoraggio, controlli, decadenza e revoca dell'aiuto e recupero degli importi**
- 14. Sanzioni**
- 15. Recesso, rinuncia e trasferimento degli impegni**
- 16. Relazioni con il pubblico**
- 17. Informativa e trattamento dati personali**
- 18. Disposizioni generali**

ALLEGATI

Allegato I fac-simile richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Dir. COM 79/409/CEE** (Uccelli) – **Dir. COM 92/43/CEE** (Habitat);
- **Reg. (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR) art. 36 lettera b) punto vi e Sottosezione 2, articolo 49;
- **Reg. (CE) 1290/2005** relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune;
- **Reg. (CE) n. 885/2006** recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- **Reg. (CE) n. 883/2006** recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAOG E FEASR”;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;
- **Reg. (CE) 447/2008** recante “modifica del Reg. (CE) n. 883/2006”;
- **Reg. (CE) 73/2009** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **Reg. (CE) n. 1122 della Commissione del 30 Novembre 2009** “recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo Reg. (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- **Reg. (UE) n. 65/2011** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999** “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- **Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n.99** “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125** recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- **Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009** “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **D.G.R. n. 148 del 12/02/2008** recante approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C (2008) 737, pubblicato sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008, così come successivamente modificato a seguito della revisione Health Check edizione dicembre 2009;

- **D.G.R. n.525 del 23/02/2010** recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460”;
- **D.G.R. n.1105 del 26/04/2010**, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010, riportante la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia in seguito all’implementazione dell’Health Check e Recovery Plan;
- **Circolare AGEA n.17 del 06/04/2011**: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011;
- **Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo Pagatore Agea**, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008;

2. OBIETTIVI DELLA AZIONE

L’azione - composta dalla **sub-azione a)** e dalla **sub-azione b)** concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l’acqua derivanti dalle attività di coltivazione ;
- promozione dei sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione e i fenomeni di erosione.

Gli obiettivi operativi dell’azione 2 sono:

- per la **sub-azione a)**: incentivare le aziende, attraverso la concessione di un premio, all’utilizzo di ammendanti organici da distribuire sui suoli;
- per la **sub-azione b)**: incentivare le aziende, attraverso la concessione di un premio per i terreni investiti a seminativi, all’utilizzo delle tecniche di trinciatura con interrimento delle stoppie e lavorazione superficiale del suolo, contribuendo alla mitigazione degli effetti della desertificazione, in collegamento alla sfida dei cambiamenti climatici.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell’azione 2 sono gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono aziende agricole **alla data del 16 Maggio 2011**.

Non potranno beneficiare dell’aiuto le aziende agricole ad indirizzo zootecnico, ossia in presenza di consistenza zootecnica risultante dal fascicolo aziendale alla data del 16 Maggio 2011.

4. IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA/AZIONE AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E RELATIVA DURATA

I beneficiari con la domanda di aiuto assumono i seguenti impegni.

Per la **sub-azione a)**

Distribuire ed incorporare ammendanti organici, opportunamente etichettati, tra quelli definiti dall'allegato 2 del D. Lgs. 75/2010, sui terreni aziendali componenti la SAU oggetto di impegno, per cinque anni a partire dalla data di rilascio della domanda di aiuto sul portale www.sian.it, osservando le seguenti regole:

- i. utilizzare ammendanti aventi un contenuto in carbonio organico, dichiarato dal produttore, di almeno il 20% sulla S.S.;
- ii. apportare annualmente una quantità minima di carbonio organico di 400 Kg per ettaro;
- iii. non superare con gli apporti la quantità di 250 Kg/ha/anno di Azoto nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 170 Kg/ha/anno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (Z.V.N.);
- iv. documentare l'acquisto dell'ammendante tramite apposito documento contabile (fatture di acquisto) e disporre della scheda tecnica del prodotto;

In merito alla possibilità di impiegare gli ammendanti organici, compostati e non, opportunamente etichettati, definiti dall'allegato 2 del D. Lgs 75/2010, si precisa che è in corso di adozione una modifica alla scheda della misura 214-azione 2. Pertanto tale possibilità è vincolata all'approvazione, in sede di Comitato di Sorveglianza, della stessa proposta di modifica che consentirebbe di ampliare la tipologia degli ammendanti organici utilizzabili rispetto all'attuale formulazione della scheda della misura 214-azione 2.

Per la **sub-azione b)**

Coltivazione dei terreni investiti a seminativi oggetto di impegno, per cinque anni a partire dalla data di rilascio della domanda di aiuto sul portale www.sian.it, con trinciatura ed interrimento delle stoppie e con lavorazione superficiale del suolo, osservando le seguenti regole:

- i. eseguire la trinciatura, ad un'altezza del piano di campagna di almeno 15 cm;
- ii. eseguire l'interrimento delle stoppie attraverso una lavorazione superficiale del suolo (profondità di almeno 10 cm e non superiore a 30 cm);
- iii. eseguire l'interrimento previa somministrazione di azoto organico nella dose minima di 1 Kg per ogni quintale di stoppie, non superando gli apporti previsti per le zone vulnerabili ai nitrati. Per le aziende ad indirizzo biologico tale somministrazione dovrà comprendere prodotti ammessi all'uso come da Allegato I del Reg. CE 889/2008 in attuazione del Reg. 834/2007;
- iv. eseguire l'interrimento solo dopo il 30 agosto di ogni anno. Il periodo in cui è consentita tale operazione culturale dovrà tenere conto della normativa e della regolamentazione regionale vigente nonché da quanto previsto dal regolamento regionale per le zone SIC e ZPS e dai piani di gestione delle aree protette.

Per entrambe le sub-azioni i beneficiari dovranno inoltre:

- a. garantire il rispetto delle norme di condizionalità;
- b. registrare sul quaderno di campagna le operazioni oggetto di impegno.

Tutti gli impegni, riferiti alla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto, devono essere mantenuti per una durata di 5 anni dalla data di rilascio della stessa sul portale www.sian.it.

Gli impegni saranno verificati nel corso dei “controlli in loco” previsti ed eseguiti ai sensi degli articoli 12 e 20 del Reg. (UE) n.65/2011.

5. LOCALIZZAZIONE

Sono ammessi interventi localizzati sull'intero territorio regionale; verrà tuttavia data priorità agli interventi nelle aree del Subappennino Dauno, della Fossa Bradanica e della Murgia, dove è più rilevante il problema dell'erosione dei suoli.

Tale priorità sarà attribuita solo in caso di parità di punteggio derivante dai criteri di selezione (paragrafo 10).

6. PREMI

Sono ammessi alla concessione dell'aiuto soltanto le **superfici coltivate** ricadenti nel territorio della Regione Puglia.

L'importo del premio – **sub-azione a)** – è stabilito pari a **139,00 euro/ha/anno** per l'impiego di ammendanti organici compostati e non.

L'importo del premio – **sub-azione b)** – è stabilito pari a **64,00 euro/ha/anno** per i terreni investiti a seminativi.

I premi previsti saranno erogati per un periodo di impegno pari a 5 anni.

In merito alla possibilità di impiegare gli ammendanti organici, compostati e non, opportunamente etichettati, definiti dall'allegato 2 del D. Lgs. 75/2010, si precisa che è in corso di adozione una modifica alla scheda della misura 214 azione 2. Pertanto, tale possibilità è vincolata all'approvazione, in sede di Comitato di Sorveglianza, della stessa proposta di modifica che consentirebbe di ampliare la tipologia degli ammendanti organici utilizzabili rispetto all'attuale formulazione della scheda di misura.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari devono possedere **alla data del 16 Maggio 2011**, i seguenti requisiti:

- i. **iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola;**
- ii. **non percepire, per le medesime superfici oggetto della domanda di aiuto, contributi contestuali riferibili alle altre azioni della misura 214;**
- iii. **legittima conduzione delle superfici oggetto del premio;**
- iv. **possesso del quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali.**

E' consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da Agea per la costituzione del fascicolo aziendale, purché in essere alla data di presentazione della domanda e garantita per la campagna di competenza, fatto salvo l'obbligo al mantenimento degli impegni per l'intero quinquennio.

La presente azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla Misura 214 per le medesime superfici; pertanto sono escluse le superfici oggetto di impegno per le altre azioni della misura 214. Diversamente, la richiesta di aiuto sulle stesse superfici determina superi che potranno essere risolti, unicamente in fase di correttiva, con la rinuncia ad una o più azioni per le superfici interessate.

8. RISORSE FINANZIARIE

La disponibilità finanziaria complessiva del presente bando per entrambe le sub-azioni ammonta a **5 Milioni di Euro** per l'intero quinquennio di impegno.

Saranno pertanto finanziate le domande ammissibili a sostegno sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per **5 milioni di Euro**, fatta salva la possibilità di rimodulazione finanziaria con le altre azioni della misura 214.

La Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione.

9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN (www.sian.it) gestito dall'AGEA, per il tramite dei CAA o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia o dallo stesso beneficiario.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati all'accesso del portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della Regione Puglia la richiesta di autorizzazione all'accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

I **termini** per il rilascio informatico della domanda di aiuto, come stabilito dalla Circolare Agea n.17 del 06/04/2011, sono così fissati:

- a) domande di aiuto iniziali: **16 maggio 2011**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011** (circolare AGEA n° 17 del 06/04/2011);
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le **domande iniziali** di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari, pertanto il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

La **domanda di aiuto**, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e compilazione descritte nell'apposito manuale predisposto da AGEA.

Per ciascun richiedente è consentita la compilazione, stampa e rilascio di **un'unica domanda per l'azione 2 nell'ambito della misura 214**.

Il procedimento di gestione delle domande di aiuto si articola nelle seguenti fasi:

I. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i termini precedentemente specificati. Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data di rilascio della domanda di aiuto iniziale ed il mantenimento degli impegni e degli obblighi previsti dal bando, sia in merito alla natura degli stessi che alla loro durata, decorre dalla data di rilascio della domanda sul portale www.sian.it.

Il possesso dei requisiti di accesso alla misura 214 azione 2 e le condizioni che determinano l'attribuzione di un punteggio specifico sulla base dei criteri di selezione del bando, saranno verificati, in fase di istruttoria informatizzata della domanda di aiuto, da parte della Regione sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli specifici quadri di personalizzazione regionale.

II. Istruttoria informatizzata della domanda di aiuto sul portale SIAN

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, successivamente alla chiusura dei termini per il rilascio delle domande, avvia le verifiche istruttorie delle stesse per accertare, con l'ausilio delle funzioni informatiche del portale SIAN:

- Requisiti di ammissibilità (tabella a);
- Criteri di selezione (tabella b).

tabella a		Tipologia di esito	
requisiti di ammissibilità	Tipologia di controllo	positivo	negativo
Iscrizione alla CCIAA come Impresa Agricola	Amministrativo (100% delle domande)	Presente ☐	Non presente ☐
Legittima conduzione	Amministrativo (100% delle domande)	sì ☐	no ☐
Particelle oggetto di richiesta di aiuto che percepiscono premi per altre azioni della misura 214	Amministrativo (100% delle domande)	no ☐	sì ☐
Tipologia culturale ammissibile agli aiuti	Amministrativo (100% delle domande)	conforme ☐	Non conforme ☐
Azienda agricola con presenza di consistenza zootecnica risultante dal fascicolo aziendale	Amministrativo (100% delle domande)	no ☐	sì ☐
Presenza del quaderno di campagna	Amministrativo (100% delle domande)	sì ☐	no ☐

La corrispondenza di tutti gli esiti positivi determina la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della misura 214 - azione 2. Per le domande ammissibili, sarà predisposto un apposito provvedimento da pubblicarsi sul BURP, che avrà valore di notifica agli interessati.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, sussistenti alla data del 16 Maggio 2011, determina direttamente la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Per le domande non ammissibili, sarà predisposto un apposito provvedimento da pubblicarsi sul BURP, che avrà valore di notifica agli interessati.

tabella b

<i>Criteri di selezione</i>	<i>Tipologia di esito</i>	
Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale ¹	Presente ☐ Punteggio attribuito 9	Non presente ☐ Punteggio 0
Aree a medio (1-2%) e basso(<1%) contenuto di sostanza organica ²	Punteggio non attribuibile per mancanza di elementi oggettivi di valutazione e di riscontro a livello particellare	
Aziende localizzate nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE	Presente ☐ Punteggio attribuito 5	Non presente ☐ Punteggio 0
Aziende localizzate in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	Presente ☐ Punteggio attribuito 5	Non presente ☐ Punteggio 0
Superficie agricola utilizzata aderente alla misura (raggiungibile anche da più aziende in forma aggregata) - 5 ettari - Per ogni 5 ettari aggiuntivi sino a 20 ettari (max 25 ettari totali)	Presente ☐ Punteggio attribuito ☐ 3 ☐ 2	Non presente ☐ Punteggio 0

Il riscontro della sussistenza di uno o più criteri di selezione (tabella b), determina l'attribuzione del relativo punteggio.

Nel caso in cui le domande di aiuto rilasciate comportino richieste in eccedenza rispetto alla dotazione finanziaria dell'azione, il punteggio attribuito sarà utilizzato per la formazione di una graduatoria di ammissibilità agli aiuti della misura 214 azione 2.

A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi nelle aree del Subappennino Dauno, della Fossa Bradanica e della Murgia.

III. Pubblicazione dell'elenco delle domande rilasciate sul portale ammissibili/non ammissibili

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, espletate le fasi di istruttoria informatizzata delle domande di aiuto, con apposito provvedimento amministrativo approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale, e ne determina l'ammissibilità alla liquidazione degli aiuti, nei limiti della disponibilità finanziaria del bando. Nel caso di richieste eccedenti la dotazione finanziaria del bando, fatta salva la possibilità di rimodulazione finanziaria tra le azioni della misura 214, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità agli aiuti con inserimento del punteggio derivante dai criteri di selezione.

Tali provvedimenti (domande ammissibili/non ammissibili) vengono pubblicati sul BURP, nonché sul proprio sito internet www.regione.puglia.it nella sezione PSR, e la pubblicazione riveste il valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto.

¹Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", è stato approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005.

²In accordo con gli studi del Progetto Pilota "Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla desertificazione in Puglia" sviluppato nell'ambito dell'Accordo di programma, stipulato in data 19 dicembre 2006 (prot. n. DDS/2006/13780) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione e la Regione Puglia

IV. Gestione della domanda di aiuto e documentazione correlata

Con la fase di gestione della domanda di aiuto e della documentazione correlata, si intende disciplinare tutte le attività relative alla custodia in sicurezza delle domande di aiuto e della documentazione correlata a supporto della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità, nonché al mantenimento degli obblighi e degli impegni previsti dalla presente azione.

Tale fase é di esclusiva competenza del soggetto delegato alla compilazione della domanda di aiuto (CAA o tecnico delegato o beneficiario stesso). La domanda di aiuto e la documentazione correlata devono essere rese disponibili in sede di controllo da parte degli organismi o enti delegati (Regione Puglia, Agea, ecc.). Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento nell'arco del periodo di impegno previsto dalla azione 2, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione Puglia nel Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle attività istruttorie.

Il CAA o il tecnico delegato o il beneficiario stesso devono custodire in sicurezza:

- **la domanda di aiuto** completa, stampata e rilasciata sul portale www.sian.it, firmata in ogni parte e con allegata copia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità.
- **la documentazione correlata** così identificata:

<i>requisiti di ammissibilità</i>	<i>Elemento di verifica</i>	<i>Documentazione probante</i>
Iscrizione alla CCIAA come Impresa Agricola	Da fascicolo aziendale	Copia visura camerale, in corso di validità, protocollata nel fascicolo aziendale.
Legittima conduzione	Da fascicolo aziendale	Copia titoli di possesso protocollati nel fascicolo aziendale, validi per la campagna di competenza.
Particelle che non percepiscono aiuti per le altre azioni della misura 214	Da sistema www.sian.it	Copia altre domande di aiuto per altre azioni della misura 214, ove presenti.
Tipologia colturale ammissibile agli aiuti	Da fascicolo aziendale	Uso del suolo identificato nella consistenza terreni del fascicolo aziendale.
Azienda agricole con presenza di consistenza zootecnica risultante dal fascicolo aziendale al 16 Maggio 2011	Da fascicolo aziendale	Assenza di allevamenti nella sezione "zootecnia" del fascicolo aziendale.
Presenza del quaderno di campagna	Quaderno di campagna	Presenza quaderno di campagna compilato ed aggiornato entro 30 giorni dalla data di esecuzione delle operazioni.

La fase di gestione del fascicolo cartaceo della domanda di aiuto e della documentazione correlata (presso CAA o tecnico delegato o beneficiario stesso), prosegue per l'intero quinquennio di impegno della domanda di aiuto.

Per le domande di conferma annuale, la fase di gestione del fascicolo cartaceo si completa, oltre che della predetta documentazione probante i singoli elementi di verifica, anche della documentazione attestante il mantenimento degli impegni assunti:

<i>Impegno previsto dal bando</i>	<i>Elemento di verifica</i>	<i>Documentazione probante</i>
Presentazione della domanda di conferma degli impegni.	Rilascio della domanda di conferma annuale	Domanda di aiuto stampata e rilasciata sul portale www.sian.it , firmata in ogni parte

		e con allegata copia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità.
Impegni specifici dell'azione 2 previsti dal punto 4 del bando per la presentazione delle domande di aiuto.	Presenza della documentazione correlata probante	- copia dei documenti contabili (fatture) attestanti l'acquisto degli ammendanti utilizzati, con le relative schede tecniche di prodotto; - copia del quaderno di campagna riportante l'esecuzione delle operazioni stesse, aggiornato entro 30 giorni dalla data di esecuzione delle operazioni.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di conferma annuale, verranno fissati con apposito provvedimento annuale emesso dalla Regione Puglia - Area Politiche dello Sviluppo Rurale, da pubblicarsi sul B.U.R.P..

Il titolare dell'azienda, insieme al responsabile del CAA di appartenenza e/o al tecnico delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda, si assumono la responsabilità della sussistenza degli elementi di verifica e della documentazione probante richiesta, che deve essere custodita nel fascicolo cartaceo della domanda di aiuto, secondo quanto risulta negli specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni, e resa disponibile in caso di controllo da parte degli Enti delegati.

Nel corso del periodo di impegno è facoltà del beneficiario conferire incarico ad altro CAA o tecnico libero professionista per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, rispetto al soggetto incaricato per la domanda iniziale o per le domande di conferma precedenti. In tali casi il CAA o tecnico libero professionista subentrante, dovrà acquisire la copia della documentazione presente nel fascicolo cartaceo della domanda con la relativa documentazione allegata.

v. Correttiva degli errori palesi

Le procedure informatiche di gestione delle domande di aiuto sul portale www.sian.it definite da Agea in qualità di Organismo Pagatore, prevedono la possibilità di eseguire la correttiva delle domande di aiuto per la casistica degli errori palesi quali: la rettifica delle superfici eleggibili a premio, la rettifica degli interventi, la correzione dei codici IBAN, l'aggiornamento del documento di identità ed altre rettifiche che non compromettano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della azione né i criteri di selezione alla data di rilascio della domanda di aiuto.

Tali operazioni di correttiva sono riservate unicamente alle domande non campione e vengono eseguite dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti, operatori CAA o beneficiari, delegati alla compilazione delle domande, preliminarmente alla liquidazione dei premi per la campagna di competenza.

Le modalità ed i termini per l'esecuzione delle operazioni di correttiva degli errori palesi saranno definite annualmente dal Responsabile della Misura di concerto con Agea quale Organismo Pagatore.

10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Ai fini della selezione delle domande di aiuto presentate, saranno utilizzati i seguenti criteri, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del 30 Giugno 2010:

Criteri di selezione	Punteggio
Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale ¹⁾	9
Aree a medio (1-2%) e basso(<1%) contenuto di sostanza organica ²⁾	7
Aziende localizzate nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE	5
Aziende localizzate in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	5
Superficie agricola utilizzata aderente alla misura (raggiungibile anche da più aziende in forma aggregata)	
- 5 ettari	3
- Per ogni 5 ettari aggiuntivi sino a 20 ettari (max 25 ettari totali)	2

1) Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", è stato approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005.

2) In accordo con gli studi del Progetto Pilota "Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla desertificazione in Puglia" sviluppato nell'ambito dell'Accordo di programma, stipulato in data 19 dicembre 2006 (prot. n. DDS/2006/13780) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione e la Regione Puglia.

In merito all'attribuzione del punteggio relativo al criterio delle aree a basso e medio contenuto di sostanza organica, lo stesso non sarà attribuibile per la mancanza di elementi oggettivi di valutazione e di riscontro a livello particellare.

Il massimo punteggio attribuibile sarà, pertanto, pari a 30.

A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi nelle aree del Subappennino Dauno, della Fossa Bradanica e della Murgia.

11. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletata la fase di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

12. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Dirigente del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, della Regione Puglia, possono essere

presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente e nel "Manuale AGEA", ovvero:

1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale nel BURP;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale nel BURP.

13. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla azione in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'azione e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. CE n.65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009** – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

14. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "*Manuale delle procedure e dei controlli*" dell'AGEA.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie saranno disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in attuazione del **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009**, da approvarsi con apposita Delibera di Giunta Regionale.

15. RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Recesso

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Cambio beneficiario

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione dell'ultima annualità. Il cambio deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal Responsabile della Misura che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si riterrà decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Riduzione superficie

Eventuale riduzione di superficie è consentita, entro **il limite massimo del 20% della S.A.U. iniziale a premio**, riferita all'intero quinquennio, purché non venga modificato il punteggio attribuito alla domanda iniziale. Tale riduzione comporterà comunque la restituzione dei premi già erogati per la superficie sottratta all'impegno, secondo le procedure dell'Organismo Pagatore Agea.

Aumento superficie

Eventuale aumento di superficie sarà consentito nei limiti della disponibilità finanziaria del bando della azione 2 nel corso del quinquennio. L'entità ed i criteri di assegnazione, per gli eventuali ampliamenti, saranno definiti annualmente e contestualmente all'emissione della determina di presentazione delle domande di conferma annuale.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Responsabile di Misura e per conoscenza all'U.P.A. competente, le variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo entro 60 giorni continuativi dal verificarsi degli eventi.

Le disposizioni sanzionatorie per i casi di recesso, rinuncia o riduzione delle superfici non si applicano nei casi di forza maggiore previsti e riconosciuti dalla regolamentazione comunitaria.

16. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.regione.puglia.it, o contattando il Responsabile della Misura:

Dr. Anna Percoco – tel.080/5405147 - fax 080/5405284 e-mail:a.percoco@regione.puglia.it

17. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n° 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 214 - azione 2 (BURP n. 93 del 26 Maggio 2010) e s.m.i. e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la *“clausola compromissoria”* riportante il seguente contenuto: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare”*.

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie nazionali, regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 214 -azione 2 sono inoltre tenuti a:

- **garantire** che, per la realizzazione degli interventi di cui all'azione 2 della misura 214, non hanno ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- **garantire** il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- **rispettare** la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della l.r. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 **recante i** seguenti impegni:

“è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al

comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente i rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

In applicazione del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, per i casi di pertinenza, sono previste le seguenti sanzioni:

l'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1. una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
2. una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
3. una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
4. una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
5. una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi.

Qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

In applicazione del Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ALLEGATO 1

Allegato P.S.R. Puglia

Bando **Misura 214 – Azione2**

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
UFFICIO OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Fax 0805405284
Email: a.percoco@regione.puglia.it

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 - 2013 Regione Puglia MISURA 214 - AZIONE 2
----------------	--

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____
 _____ alla via _____ n° _____
 CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR per la campagna _____, relativa al **PSR 2007- 2013 - MISURA 214 – AZIONE 2**

CHIEDE

A codesto **UFFICIO OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

l'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

Delega- Autorizzazione

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente _____

via _____ n° _____ CAP _____

CF: _____ P.IVA : _____

CUAA: _____

DELEGA

Il Dott. Agr. /P.Agr./ _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2007- 2013 - MISURA 214 – AZIONE 2**

per la campagna _____

AUTORIZZAlo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna** _____**DICHIARA (in caso di variazione)****DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)*****Consenso al trattamento dei dati personali***

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal Dec. Lgs. 196/2003

_____ li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia – Misura 214 - Azione 2 – Campagna 2011

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P.IVA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Timbro e firma del Tecnico Incaricato
